

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4971

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSSA, MILIOTO, CENTO

Istituzione del Fondo di indennizzo a tutela dei sottoscrittori di obbligazioni non intermediari

Presentata il 5 maggio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — I recenti accadimenti che hanno coinvolto alcune importanti aziende del nostro Paese non solo hanno recato un danno economico a centinaia di migliaia di investitori, sia azionisti che obbligazionisti, ma hanno prodotto altresì un danno di immagine di vastissima portata per il nostro Paese.

Gli investitori truffati tentano oggi di percorrere ardue vie legali per il risarcimento. Ma al di là degli esiti delle azioni giudiziarie è indubbio che il panico dei risparmiatori e l'ondata di sfiducia che ne è derivata indeboliscono le fondamenta stesse del nostro sistema economico.

Non vi è più infatti alcuna certezza: è anzi assai forte il timore che altre grandi aziende potrebbero seguire l'esempio di Parmalat, timore peraltro avvalorato dalle cronache.

Nemmeno le banche costituiscono più, agli occhi degli investitori, un interlocutore affidabile o del tutto trasparente, considerato l'evidente conflitto di interessi esistente tra coloro che vendono i prodotti dell'azienda (obbligazioni) a cui prestano il denaro.

Le istituzioni deputate al controllo, d'altra parte, evidentemente non hanno poteri sufficienti per esercitarlo efficacemente oppure, per motivi disparati, non applicano gli strumenti che hanno a disposizione.

Dalla necessità che venga un segnale forte ai risparmiatori nasce l'esigenza di istituire un Fondo di indennizzo a tutela dei sottoscrittori di obbligazioni non intermediari, il cui scopo è quello di indennizzare almeno parzialmente gli investitori

nell'ipotesi di insolvenza del soggetto che ha emesso le obbligazioni.

Secondo la presente proposta di legge l'emissione di obbligazioni per importo superiore a un milione di euro comporta l'adesione dell'azienda emittente a un apposito fondo di garanzia. Questo può risolvere tre tipi di problemi:

1) riguadagnare la fiducia dei cittadini, che si vedono come il terminale di ogni disavventura finanziaria o politica;

2) dare sollievo a tutte le strutture ora sovrassollecitate dalla vastità della portata dell'evento Parmalat, che ha rappresentato un evento mediatico, finanziario e politico;

3) riportare serenità nell'ambiente finanziario. Nelle vicende Argentina, Cirio e Parmalat, le famiglie coinvolte sono tra le 600 e le 650.000, con un coinvolgimento diretto o indiretto di una massa vastissima di cittadini, che oggi si stanno allontanando dalla borsa e dall'investimento obbligazionario. Il processo è lento ma chiaramente visibile: si tolgono forze fresche di

approvvigionamento di danaro alle aziende sane e con esse possibilità di crescita e prospettive di sviluppo; con il rischio di aumentare ancora l'anomalia delle quotazioni del « mattone » percepito come unico e vero bene rifugio, ma innestando una spirale pericolosissima che somiglia sempre più alla « bolla » borsistica esplosa nel 2001.

Il costo del Fondo di indennizzo non graverebbe sulla generalità dei cittadini, ma unicamente su quelli che decidono di operare nel settore finanziario, e che già oggi sono soggetti a tassazione attraverso la « cedolare secca », cioè alla fonte dei *capital gain* (guadagni di borsa), che oggi è del 12,50 per cento percentuale piuttosto modesta, soprattutto se la si paragona con altri Paesi: ad esempio, in Francia e in Germania è, rispettivamente, del 25 e del 30 per cento. Proprio un lieve incremento della cedolare secca potrebbe essere destinato ad alimentare il Fondo di indennizzo del quale si propone l'istituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'attività di emissione di obbligazioni di importo superiore a un milione di euro per ogni prestito obbligazionario è subordinata all'adesione da parte della società emittente al Fondo di indennizzo a tutela dei sottoscrittori di obbligazioni non intermediari, istituito, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, nello stato di previsione del medesimo Ministero.

2. Nel caso di insolvenza dell'emittente, il Fondo di indennizzo è surrogato nei diritti degli obbligazionisti, fino alla concorrenza degli indennizzi effettuati a loro favore.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Fondo di indennizzo e ne sono disciplinati il funzionamento e l'organizzazione.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0059910